

STATUTO DELLO STUDIO TEOLOGICO INTERPROVINCIALE «SAN BERNARDINO»

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1

Lo Studio Teologico “S. Bernardino” dei Frati Minori, con sede in Verona – Stradone A. Provolo, 28:

- è eretto in conformità alla vigente legislazione ecclesiastica;
- è affiliato alla Facoltà teologica della Pontificia Università “Antoniana” di Roma dal 1971;
- è regolato dagli accordi tra lo Studio Teologico e la Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antoniana” in conformità alle norme emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

TITOLO II NATURA E FINALITÀ

Art. 2

Lo Studio Teologico “S. Bernardino”:

- è comprensivo del Biennio filosofico, del Quadriennio teologico, a norma della Ratio Studiorum della CEI;
- è aperto alle Province OFM, che possono aderirvi in due modalità: “pleno iure”, cioè con parità di diritti e doveri a norma del diritto comune e dei presenti Statuti, compreso l’inserimento di professori e studenti; “non pleno iure”, cioè con l’invio dei soli studenti;
- attualmente, aderiscono “pleno iure”: la Provincia Veneta dei Frati Minori e la Provincia Lombarda dei Frati Minori e la Provincia Trentina dei Frati Minori.

Art. 3

La finalità primaria dello Studio Teologico è la formazione filosofico-teologica-pastorale dei candidati al ministero dell’Ordine sacro. Gli obiettivi specifici sono:

- favorire una solida formazione filosofica-teologica-pastorale, tendente ad acquisire una comprensione scientifica della Rivelazione cristiana e della fede;
- enucleare sistematicamente le verità contenute nella Rivelazione cristiana;¹
- considerare alla loro luce i nuovi problemi socio culturali e presentarli agli uomini del proprio tempo nel modo più adatto alle diverse culture;²
- impartire una formazione filosofico-teologica francescana;
- sostenere, nell’ambito della riflessione personale e comunitaria, l’itinerario vocazionale degli studenti.

¹ Cfr. C.E.I., La formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana, 142.

² Sapientia Christiana, 3.7.

TITOLO III

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 4

Sono Autorità accademiche dello Studio teologico:

- Il Consiglio di Presidenza
- Il Consiglio Direttivo
- Il Prefetto, il Vice Prefetto

Cap. 1° - Il Consiglio di Presidenza

Art. 5

Il Consiglio di Presidenza è composto: dai Ministri Provinciali delle Province aderenti “pleno iure”, dal Maestro dei professi temporanei OFM; dal Prefetto, Vice Prefetto dello Studio teologico e dal Segretario.

Art. 6

Il Consiglio di Presidenza:

- è convocato dal Prefetto, previo accordo con i Ministri Provinciali interessati e tempestiva presentazione dell’o.d.g.;
- è presieduto, a turno annuale, da un Ministro Provinciale;
- è moderato dal Prefetto;
- viene riunito almeno una volta all’anno e quando fosse richiesto da problemi di particolare rilievo;
- prende decisioni di competenza a maggioranza assoluta.

Art. 7

E’ compito del Consiglio di Presidenza:

- approvare il piano di studi, elaborato dal Consiglio Direttivo, in conformità alla legislazione ecclesiale e dell’Ordine³;
- eleggere il Prefetto, il Vice Prefetto, previa consultazione del Collegio dei Docenti;
- eleggere il Segretario su proposta del Consiglio Direttivo;
- nominare i Docenti proposti dal Consiglio Direttivo previa la “professione di fede” a norma del ca. 833, 7;
- provvedere all’eventuale esonero di Docenti, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio economico annuale, con i rispettivi preventivo e consuntivo, ed eventuali spese straordinarie dello Studio Teologico e della Biblioteca;
- determinare annualmente l’onorario dei Docenti e le tasse scolastiche che devono essere versate dagli Studenti non appartenenti alle Province aderenti “pleno iure”;
- stabilire la divisione equa e proporzionale delle spese dello Studio Teologico, escluse quelle per la Biblioteca, tra le Province aderenti;

³ CF. SSGG 106.

- determinare la quota di vitto e alloggio degli studenti delle Province, ospitati nella Provincia Veneta;
- esaminare le proposte di iniziative e ristrutturazioni dello Studio e approvarle dopo aver ricevuto il “nulla osta” dei vari Definitori Provinciali interessati;
- approvare il “regolamento” delle pubblicazioni delle “collane” dello Studio Teologico.

Cap. 2° - Il Consiglio Direttivo

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Prefetto, dal Vice Prefetto e dal Segretario;
- dal Maestro degli studenti;
- da due Docenti stabili, uno tra i docenti del biennio, uno tra i docenti del triennio e dell'anno di pastorale, eletti dal Collegio dei Docenti;
- da due studenti ordinari, di cui uno del biennio filosofico e uno tra gli studenti del triennio teologico e dell'anno di pastorale, eletti dall'Assemblea degli studenti.

Il mandato dei componenti il Consiglio Direttivo è triennale con possibilità di rinnovo, eccettuati i rappresentanti degli studenti, il cui mandato è annuale.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo:

- è convocato, presieduto e moderato dal Prefetto, previa presentazione dell'o.d.g.;
- viene riunito normalmente due volte all'anno e quando fosse richiesto da problemi di particolare rilievo;
- prende le decisioni di competenza a maggioranza assoluta.

Art. 10

E' competenza del Consiglio Direttivo:

- stendere il piano degli studi da presentare all'approvazione del Consiglio di Presidenza;
- proporre i Docenti per la nomina da parte del Consiglio di Presidenza;
- definire e approvare il calendario programmatico annuale;
- verificare la validità del “piano di studi” e la sua esecuzione;
- elaborare il bilancio economico annuale, con rispettivi preventivo e consuntivo, ed eventuali spese straordinarie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza;
- provvedere, secondo opportunità e possibilità, all'attuazione di quanto suggerito dall'Assemblea Generale;
- prendersi cura della Biblioteca dello Studio teologico, provvedendo che i vari settori delle discipline filosofiche, teologiche, francescane siano aggiornate;
- promuovere, nelle modalità ritenute più opportune, le “collane” dello Studio teologico;
- favorire la partecipazione dei Docenti a congressi scientifici inerenti soprattutto alla propria disciplina.

Cap. 3° - Il Prefetto, il Viceprefetto, il Segretario

Art. 11

Il Prefetto viene eletto dal Consiglio di Presidenza, previa consultazione orientativa del Collegio dei Docenti per mezzo di schede segrete uninominali, tra i Docenti OFM dello Studio. Il Prefetto dura in carica tre anni; può essere riconfermato per un altro triennio.

Art. 12

Spetta al Prefetto:

- rispondere dell'ordinamento e funzionamento dello Studio Teologico alla Pontificia Università "Antoniana" e al Consiglio di Presidenza;
- assicurare l'osservanza dei presenti Statuti;
- decidere e risolvere questioni e problemi urgenti;
- comporre le Commissioni d'esame e nominare i recensori degli elaborati scritti per il Baccalaureato;
- approvare le spese ordinarie per la Biblioteca, secondo l'apposito "Regolamento" per la Biblioteca.

Art. 13

Il Vice Prefetto viene eletto dal Consiglio di Presidenza, previa consultazione orientativa del Collegio dei Docenti per mezzo di schede segrete uninominali, tra i docenti OFM dello Studio.

Il Vice Prefetto dura in carica tre anni; può essere riconfermato per un altro triennio.

Art. 14

E' compito del Vice Prefetto collaborare con il Prefetto nell'espletamento del suo ufficio e sostituirlo in sua assenza.

Art. 15

Il Segretario viene eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica tre anni; può essere confermato per successivi trienni.

Art. 16 E' compito del Segretario:

- prestare piena collaborazione alle Autorità accademiche dello Studio Teologico;
- aggiornare e custodire l'archivio;
- curare i registri scolastici e le cartelle personali dei docenti e degli studenti;
- redigere i documenti scolastici;
- compilare i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale e sottoscriverli;
- accogliere le iscrizioni degli studenti in fedeltà alla legislazione comune e particolare;
- comunicare il calendario programmatico annuale, il calendario degli esami e ogni altra eventuale modifica;
- preparare la documentazione per l'esame di Baccalaureato;
- provvedere alla regolare gestione amministrativa;
- preparare il bilancio economico annuale, con rispettivi preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio di Presidenza;
- dare un resoconto del bilancio economico al Consiglio di Presidenza ogni qualvolta sia da questo ritenuto opportuno;

- firmare tutti i documenti ufficiali dello Studio Teologico, su incarico del Prefetto.

TITOLO IV

DOCENTI E STUDENTI DELLO STUDIO TEOLOGICO

Art. 17

I Docenti sono distribuiti in due categorie:

- “stabili” coloro i quali, in accordo con i rispettivi Superiori Maggiori, su richiesta del Consiglio Direttivo, sono inseriti a tempo pieno nello Studio Teologico per dedicarsi almeno un triennio all’insegnamento e alla ricerca scientifica;
- “invitati” coloro ai quali, di anno in anno, viene richiesto dal Consiglio Direttivo di svolgere uno o più corsi.

Art. 18

L’impegno triennale dei Docenti “stabili” può essere sciolto prima della scadenza o per mutuo accordo tra il Docente e il Consiglio Direttivo, o per eventuali gravi motivi da discutersi tra le controparti;

Nel caso non si raggiunga una soluzione concordata, il caso viene demandato al Consiglio di Presidenza.

Art. 19

I Docenti stabili possono essere eletti a tutti gli uffici dello Studio Teologico.

Art. 20

Per le materie fondamentali si deve avere un congruo numero di Docenti “stabili” disponibili per l’insegnamento, per colloqui con gli studenti, secondo orari da concordarsi, per la ricerca personale, per la collaborazione con i responsabili dello Studio.

Art. 21

Gli Studenti dello Studio Teologico sono di tre categorie:

- “ordinari”, coloro che aspirano al grado accademico del Baccalaureato;
- “straordinari”, coloro che, pur seguendo il curriculum del Corso istituzionale, non aspirano al Baccalaureato;
- “uditori”, coloro che si iscrivono alla semplice frequenza dei corsi senza diritto di fare esami.

Art. 22

Gli Studenti “ordinari”:

- devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- qualora gli studenti provenissero da scuole medie superiori a indirizzo non umanistico, per essere ammessi come “ordinari” al Baccalaureato in Teologia, devono frequentare un corso integrativo di Storia della Filosofia, di Lingua latina e di altre eventuali materie richieste per gli studi ecclesiastici e determinate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ORGANISMI DI SUPPORTO DELLO STUDIO TEOLOGICO

Art. 23

Sono Organismi di supporto dello Studio teologico:

- l'Assemblea Generale;
- il Collegio dei Docenti;
- l'Assemblea degli Studenti;
- l'Assemblea di Classe.

Cap. 1° - L'Assemblea Generale

Art. 24

Formano l'Assemblea Generale tutti i Docenti e gli Studenti dello Studio Teologico.

Art. 25

L'Assemblea Generale:

- viene convocata quando sia richiesto per motivi urgenti e importanti da almeno un terzo dei docenti o degli studenti in accordo con il Prefetto;
- è presieduta dal Prefetto;
- prende le decisioni di competenza a maggioranza assoluta.

Art. 26

All'Assemblea Generale spetta, con voto consultivo:

- pronunciarsi su tutti i problemi riguardanti lo Studio Teologico;
- proporre iniziative culturali non strettamente connesse con lo Studio Teologico.

Cap. 2° - Il Collegio dei Docenti

Art. 27

Il Collegio dei Docenti è formato da tutti i Docenti dello Studio Teologico.

Art. 28

Al Collegio dei docenti compete:

- trattare tutta l'attività didattica, sia di contenuto che di metodo, dello Studio Teologico;
- curare l'interdisciplinarietà;
- eleggere i due suoi rappresentanti al Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il Collegio dei Docenti:

- è convocato, moderato e presieduto dal Prefetto;
- prende le decisioni di competenza a maggioranza assoluta.

Cap. 3° - L'Assemblea degli studenti

Art. 30

L'Assemblea degli Studenti è composta da tutti gli Studenti dello Studio Teologico.

Art. 31

L'Assemblea degli Studenti:

- è convocata normalmente, previo accordo con il Prefetto, dai suoi due rappresentanti;
- può essere convocata anche dal Prefetto per giuste motivazioni;
- ad essa possono essere invitati sia Docenti sia responsabili dello Studio Teologico qualora problemi all'o.d.g. li coinvolgano;
- è moderata e presieduta da uno dei due rappresentanti, previo accordo fra di loro;
- prende le decisioni di competenza a maggioranza assoluta;
- si svolge al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 32

L'Assemblea degli Studenti:

- si riunisce più volte l'anno e quando viene richiesto da almeno un terzo degli Studenti;
- previo un o.d.g. steso dai due rappresentanti, tratta problemi che riguardano il funzionamento dello Studio Teologico, gli studenti, le loro relazioni con i docenti; l'animazione spirituale, pastorale, culturale e sportivo-ricreativa;
- formula proposte da presentarsi al Consiglio Direttivo;
- elegge i due rappresentanti degli Studenti al Consiglio Direttivo.

Art. 33

Copia dei verbali delle riunioni sia presentata al Prefetto, perché eventuali rilievi o proposte vengano da lui notificate al Consiglio Direttivo o all'Assemblea Generale.

Cap. 4° - L'Assemblea di classe

Art. 34

L'Assemblea di classe è costituita da tutti gli studenti di una classe.

Art. 35

L'Assemblea di classe:

- viene convocata, moderata, presieduta dal rappresentante di classe, eletto dalla medesima all'inizio di ogni anno scolastico, previo accordo con il Prefetto;
- ad essa possono essere invitati sia docenti sia responsabili dello Studio Teologico qualora problemi all'o.d.g. li coinvolgano;
- prende le decisioni di competenza a maggioranza assoluta;
- si svolge al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 36

E' compito dell'Assemblea di classe:

- trattare problemi riguardanti la sola classe e quelli concernenti lo svolgimento dei programmi e le relazioni con i Docenti;

- verificare i singoli corsi completati, presente il Docente interessato.

Art. 37

Copia dei verbali delle riunioni sia presentata al Prefetto, perché eventuali rilievi o proposte vengano da lui notificati al Consiglio Direttivo o all'Assemblea Generale.

TITOLO VI

LA BIBLIOTECA E LE PUBBLICAZIONI

Art. 38

Lo Studio Teologico dispone di una Biblioteca specializzata nelle scienze filoso-fiche, teologiche, francescane.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo:

- curi che i vari settori delle discipline filosofiche, teologiche, francescane siano aggiornati e provvisti di fonti di ricerca;
- provveda all'osservanza dell'art. 28.2 degli SSGG OFM.

Art. 40

Il Bibliotecario viene nominato dal Definitorio della Provincia Veneta OFM.

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un apposito "regolamento" approvato dal Consiglio Direttivo.

Il finanziamento della Biblioteca è stabilito da norme approvate dal Definitorio della Provincia Veneta OFM.

Art. 41

Lo Studio Teologico dispone di "collane" per la pubblicazione di studi e ricerche scientifiche dei professori e collaboratori.

Art. 42

E' compito del Consiglio Direttivo:

- promuovere, nelle modalità più opportune, le suddette collane;
- incoraggiare e sostenere le pubblicazioni dei docenti;
- favorire la partecipazione dei Docenti a congressi scientifici inerenti soprattutto alla propria disciplina scolastica.

1. NORME PER IL SESSENNIO

Gli esami, normalmente, vengono sostenuti nelle sessioni stabilite: alla fine del I° semestre (sessione invernale), alla fine del II° semestre (sessione estiva) e prima dell'inizio del nuovo Anno Accademico (sessione autunnale).

Per accedere al triennio teologico è necessario aver superato tutti gli esami del biennio filosofico, compresi gli elaborati scritti.

Per iniziare il IV° anno di teologia (Anno di Pastorale) è necessario aver superato tutti gli esami del triennio teologico compresi i seminari.

Per completare il curriculum di studi in vista del Baccalaureato è richiesta la conoscenza (convalidata da un apposito titolo) di una lingua straniera moderna (preferibilmente inglese o spagnolo).

2. NORME PER IL BACCALAUREATO

1. Condizioni

Per essere ammessi all'esame di Baccalaureato è necessario:

- essere iscritti allo STISB dall'inizio dell'ultimo anno di teologia;
- avere concluso tutti i "corsi" dell'intero curriculum teologico, con relativi esami ad esito positivo.

2. Criteri per la scelta dei temi

All'inizio dell'ultimo anno di teologia lo studente sceglierà 9 tesi tra quelle fissate dallo Studio Teologico Interprovinciale e approvate dalla P.U.A., mentre altre 9 tesi saranno indicate dallo Studio alla consegna in segreteria dell'elaborato scritto.

Le 18 tesi devono essere così ripartite: 16 per le discipline principali (5 di Sacra Scrittura, 4 di Teologia Dogmatica, 4 di Teologia Morale, 3 di Liturgia) e 2 per la disciplina opzionale.

Di esse, lo studente ne sceglie 9 (tra cui le 2 tesi delle discipline opzionali), mentre le rimanenti, tratte dalle discipline principali, sono scelte dallo studio teologico.

Ogni anno lo Studio indica quali sono le discipline opzionali sulle quali può vertere l'esame orale di Baccalaureato. Lo studente sceglierà una delle due.

3. Modalità

3.1. L'esame di Baccalaureato prevede "l'esame scritto e orale"⁴. L'elaborazione scritta precede la prova orale e verte su una tematica teologica.

3.2. L'esame di Baccalaureato può avere due modalità distinte, a scelta dello studente:

3.2.1. Modalità A: si svolge in due fasi:

- presentazione della tesina a cui seguono le domande relative;
- domande su almeno 3 dei 9 temi scelti dallo Studio Teologico.

⁴ CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATTOLICA, *Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam*, art. 7d.

- a) Sotto la direzione di un Docente, il candidato deve redigere un lavoro scritto di almeno cinquanta pagine, secondo i criteri della metodologia scientifica in uso presso lo Studio Teologico.
- b) Il titolo di tale lavoro, firmato dallo Studente e dal Docente, deve pervenire in Segreteria entro la data indicata dalle scadenze o, per gli studenti provenienti da altre Facoltà o Istituti, entro la data utile per l'iscrizione all'ultimo anno di teologia.
- c) Il lavoro scritto deve essere consegnato in cinque copie entro la data stabilita dalle scadenze indicate nell'Annuario Accademico. Il ritardo della consegna non può superare le due settimane dalla data indicata. Oltre questo limite lo studente non sarà ammesso all'esame di Baccalaureato.
- d) L'esame scritto sarà valutato da almeno due Docenti.

3.2.2. Modalità B: si articola in:

- elaborazione scritta di un percorso tematico di sintesi (18 tesi);
- interrogazione orale su almeno 5 dei suddetti temi.

- a) Sotto la guida di un Docente il candidato prepara un percorso logico e conseguente, con relativa bibliografia sui 18 temi scelti dallo Studio teologico (9) e dallo Studente (9).
- b) Durante la sessione degli esami di Baccalaureato si procede ad una presentazione orale del percorso tematico
- c) La parte scritta sarà valutata sia dal Docente moderatore che dalla Commissione esaminatrice.

3.3. Entro la data fissata e pubblicata nell'Annuario Accademico, il candidato comunichi alla Segreteria la modalità scelta per l'esame di Baccalaureato.

3.4. Terminata la prova orale dell'esame di Baccalaureato, ciascun professore esprimerà la sua valutazione secondo i criteri numerici adottati dallo Studio Teologico.

4. Valutazione

Il voto finale risulta dalla media ottenuta dalla somma:

- della media globale dei voti conseguiti nel sessennio (70%);
- dalla media dei voti conseguiti nell'esame scritto di Baccalaureato (15%);
- dalla media dei voti conseguiti nell'esame orale di Baccalaureato (15%). La qualifica del risultato viene espressa con i criteri vigenti nella P.U.A.

5. Conferimento del titolo

Il titolo di "Baccalaureato" viene conferito dalla P.U.A. con apposito documento.